

*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile*



**CAPITOLATO**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E  
PRESTATORI D'OPERA**

Lotto n. 7  
CIG. ZAF28B7BCD

## DEFINIZIONI

ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dell'assicurazione, e cioè: <ul style="list-style-type: none"><li>• il Dipartimento della Protezione Civile;</li><li>• i dipendenti nonché tutti i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga nello svolgimento della propria attività;</li></ul>
<b>Società:</b>	l'Impresa assicuratrice;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Rischio:</b>	la possibilità che si verifichi il sinistro;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Broker:</b>	In Più Broker Srl, via dei Baullari n. 24 – 00186 Roma
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
<b>Mercedi:</b>	ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti da libri paga corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL);
<b>Stipendi:</b>	ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti da libri paga corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL);
<b>Retribuzioni:</b>	la somma delle Mercedi e degli Stipendi;
<b>Dipendenti:</b>	personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.

## DESCRIZIONE GENERALE

### A – Somme e rischi assicurati

La società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle somme indicate nella scheda di quotazione per le conseguenze della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante al Dipartimento della Protezione Civile (di seguito menzionato come Assicurato) in relazione all'attività svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ovunque, nell'ambito della validità territoriale della polizza.

### B – Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro, dell'Ente assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività dell'Assicurato riguarda:

- a) La Previsione, intendendo come tale l'insieme di attività tecnico-scientifiche, che vanno dalla raccolta di informazioni sul territorio alla loro elaborazione, fino alla interpretazione dei dati raccolti in base a modelli e simulazioni di eventi, al fine di valutare le situazioni di possibile rischio, allertare il sistema di intervento con il massimo anticipo utile, ma anche di fornire alle autorità preposte gli elementi necessari a prendere decisioni ragionate e tempestive.
- b) La Prevenzione, intendendo come tale ogni azione tendente alla riduzione di rischi di origine naturale o antropica a salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente. Comprende attività pianificatorie, programmatiche, ricognitive ed eventualmente operative in situazione di comprovata urgenza, ferma restando la piena competenza degli Enti preposti per la definitiva eliminazione della situazione a rischio;
- c) L'Addestramento e formazione, intendendo come tale ogni azione volta a migliorare le conoscenze tecniche e le capacità operative dei dipendenti e degli altri operatori di protezione civile, ivi compresa la manutenzione ordinaria della sede e dei mezzi;
- d) L'Esercitazione, intendendo come tale ogni azione svolta al fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, il grado di preparazione dei dipendenti e degli altri operatori in previsione di futuri impegni in situazione di emergenza;
- e) L'Emergenza, intendendo come tale ogni azione che, al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, sia volta al soccorso delle popolazioni, al contenimento dei danni ed al ripristino delle condizioni di normalità;
- f) Le attività particolari di protezione civile autorizzate dalle Autorità competenti.

Ciò premesso si conferma che l'elencazione anzidetta è puramente espositiva e che la garanzia comprende l'attuazione di tutti i servizi/attività prestati/e dall'Assicurato, compresi quelli che "ope legis" gli vengono attribuiti in corso di contratto.

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente attraverso il personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) che tramite:

- Persone a rapporto convenzionale e/o incarichi occasionali vari;
- Volontari di protezione civile;
- Volontari del servizio civile.

L'assicurazione comunque non comprende i danni "necessari" cagionati a terzi conseguenti ad interventi in stato di necessità. Rimangono infine esclusi i danni derivanti da mancato e/o ritardato e/o insufficiente/inefficace intervento nonché ogni attività medica/paramedica"

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Sezione 1 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

### **Art. 1.1 – Novero dei Terzi**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali.

Limitatamente alle sole lesioni corporali, non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione RCO.

La garanzia RCT si estende altresì ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e ai lavoratori parasubordinati; tali soggetti sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. È comunque garantita l'azione di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPS e/o dall'INAIL.

La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/fatturazioni versati dall'Assicurato per tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versati al personale dell'Assicurato, qualora quest'ultimo sia il parametro assunto per il suddetto calcolo.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi per tutti i danni subiti quali cittadini in occasione della fruizione delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

### **Sezione 2 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e loro successive modifiche, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2), lett. A) del D. lgs. n. 38/2000 debitamente approvata.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti dai lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione del medesimo tasso riportato nella polizza base.

La garanzia RCO vale che per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/06/84 n. 222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

### **Art. 1.2 – Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavori (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL subite dai lavoratori dipendenti ed assimilati per legge, per colpa dell'Assicurato.

L'estensione spiega i propri effetti condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quello della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di vigenza dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente ed assimilati per legge, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

### **Art. 1.3 – Denuncia di sinistro – obblighi dell'Assicurato**

Restando inteso che l'operatività della garanzia assicurativa è subordinata unicamente al verificarsi del fatto dannoso durante l'efficacia della presente polizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 1913 c.c. l'Assicurato è obbligato entro 30 giorni a denunciare solo i sinistri:

- relativamente a quelli rientranti nella garanzia RCT, quelli per i fatti dannosi che possano dar luogo a risarcimento di danni;
- relativamente a quelli rientranti nella garanzia RCO, quelli per i quali ha luogo l'inchiesta od un procedimento giudiziario a norma di legge o per i quali abbia ricevuto formale richiesta di risarcimento giudiziale o stragiudiziale.

### **Art. 1.4 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con periodicità semestrale, la Società s'impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie *offerte* su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **Art. 2 – Esclusioni**

Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

- a) da furto ad eccezione della Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danno da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato o da suoi appaltatori o subappaltatori;

- b) cagionati da macchine, merci e prodotto fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi;
- c) ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69 n. 990, e successive modificazioni il Contraente/Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria (veicoli a motore e macchine operatrici soggetti all'obbligo assicurativo di legge), nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanza radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in commissione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tali danni sono tuttavia compresi in garanzia qualora siano provocati da rottura accidentale di condutture ed impianti, intendendosi per tale un evento improvviso ed imprevisto;
- f) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, salvi i casi di committenza di lavori che ne richiedano l'impiego oppure quando l'utilizzazione si sia resa necessaria per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Assicurato;
- g) derivanti da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture o guasti accidentali di impianti o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e d in genere da insalubrità dei locali;
- h) di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, fatta eccezione per le eventuali strutture della Contraente adibite ad attività di studio, convegni, corsi di formazione, professionale, foresterie, soggiorno e simili, sia per i terzi che per i Dipendenti, Amministratori, Consulenti della Contraente e loro familiari;
- i) a cose di terzi verificatesi in connessione con scioperi e tumulti nella sede di lavoro, salvo che l'assicurato non dimostri che gli stessi non sono conseguenti a detti scioperi e tumulti;
- j) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- k) derivanti da responsabilità assunte esclusivamente per contratto e non derivanti anche dalla legge;
- l) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti seppur in parte, dall'esplosione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- m) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- n) rischi derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spungiforme (BSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- o) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;

### **Art. 3 – Estensioni**

- A) la Responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, e loro attinenze e pertinenze compresi antenne, insegne, cartelli, striscioni spazi adiacenti, recinzioni cancelli anche automatici, parcheggi, aree di sosta veicoli ed inoltre da: giardini, terreni, parchi, baraccamenti, alberi ad alto fusto, piante ecc. ed eventuali impianti ed attrezzature (inclusa l'ordinaria e straordinaria manutenzione) a qualunque uso destinati. La Contraente è esonerata dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.
- B) la Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi da Dipendenti del Contraente/Assicurato commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purchè i veicoli non siano di proprietà del contraente/Assicurato medesimo né da questo presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.

Non sono considerati Terzi il conducente del veicolo e le persone non considerate Terze rispetto al medesimo ai sensi della legge 990/1969 e successive modificazioni.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti territoriali: Stati UE, Svizzera, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino in cui è consentita la libera circolazione nonché gli altri Paesi per i quali sia valida la "carta verde".

- C) La Responsabilità personale del personale ausiliario utilizzato per i servizi prestati dalla Contraente.
- D) La Responsabilità personale di tutti gli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti in genere – inclusi i Responsabili e Preposti, anche ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni ed ivi comprese le attività di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere urgenti – del Contraente/Assicurato per danni arrecati a Terzi e ad altri Amministratori/Dirigenti e Dipendenti in genere durante il servizio prestato per il Contraente/Assicurato; ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di Amministratori/Dirigenti/Dipendenti in genere con il Contraente/Assicurato o fra loro.
- E) La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà del Contraente/assicurato mentre circolano all'interno dei recinti delle sedi, salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche.
- F) La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto.
- G) La Responsabilità Civile di stagisti e tirocinanti che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati, fermo restando che l'esistenza di tale estensione di garanzie verrà mantenuta riservata da parte del Contraente/Assicurato.
- H) La Responsabilità per i danni occorsi ai veicoli di Terzi e/o Dipendenti/Amministratori nelle sedi della Contraente negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati alla Contraente.
- I) La Responsabilità per i danni arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti, Amministratori.
- J) La Responsabilità derivante dall'organizzazione e partecipazione a gite aziendali, convegni, stages e simili manifestazioni, esclusi i danni connessi alla circolazione di mezzi di trasporto impiegati.
- K) L'assicurazione vale anche per i danni di cui debbano rispondere le istituzioni ed associazioni aziendali, filantropiche, culturali, sportive, dopolavoristiche e simili, costituite o costituenti, tanto ad opera del Contraente/Assicurato che del suo personale dipendente, nell'ambito della propria Amministrazione durante il corso della presente polizza.
- L) La Responsabilità per danni cagionati a terzi da persone non dipendenti dall'Assicurato che svolgono attività per conto dello stesso. Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato stesso per danni cagionati a terzi da:
  - i tecnici e/o consulenti impegnati, su specifica richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, in situazione di emergenza;
  - i dipendenti di altre Direzioni o Enti locali allorché operano alle dipendenze del Dipartimento della Protezione Civile;
  - i soggetti impegnati nelle operazioni di repressione degli incendi boschivi o in esercitazioni antincendio programmate in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile;
  - il personale addetto a macchine operatrici, impegnato per il Dipartimento della Protezione Civile;
  - i componenti di commissioni, Comitati od organismi comunque definiti, istituiti con specifico atto, per le sole attività e per i soli periodi di tempo in cui operino presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero in altre località previo incarico del Dipartimento medesimo.

Si precisa che gli operatori assicurati di cui al presente articolo sono considerati terzi tra loro e rispetto all'Ente da cui formalmente dipendono, limitatamente ai danni da essi subiti per morte, o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p.

- M) La Responsabilità derivante dalla gestione di mense/distribuzione pasti compresi in casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende anche la responsabilità che incombe a gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con la Contraente con l'intesa che la presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori. Si intende eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori. Si intende incluso l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere. Restano esclusi: - le richieste di risarcimento relative a encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) quali a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt - Jacob (vCJD); - ogni responsabilità derivante da prodotti geneticamente modificati (OGM); - i danni derivanti da influenza aviaria, virus H5N1 e varianti della malattia

Comprende inoltre la responsabilità per i danni derivanti da:

- N) esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata.  
O) Proprietà ed uso di cani da guardia e non.  
P) Circolazione ed uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso.  
Q) Cedimento o franamento di terreno e vibrazioni in genere in conseguenza di lavori relativi all'attività della Contraente.  
R) Lavori anche edili di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.  
S) Partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli "stands", nonché dalle operazioni di carico e scarico. L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di terzi, in consegna e non del Contraente/Assicurato, durante le manifestazioni suindicate da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà del Contraente/Assicurato stesso o da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge ed ai Terzi espositori. Si prende inoltre atto che la Società rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente Organizzatore.  
T) Organizzazione di convegni, congressi, seminari ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni proprie e/o di Terzi, concorsi ed iniziative a carattere educativo nelle scuole e non.  
U) L'assicurazione è valida anche per la responsabilità imputabile ai sensi di legge al Contraente/Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili. Premesso che il Contraente/Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratto di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati medesimi.

Sono altresì inclusi i:

- V) danni a Terzi in occasione di scioperi, tumulti e simili manifestazione delle persone di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere, avvenuti nelle sedi di lavoro.  
W) Danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o comunque dalla impossibilità di fruire di beni o servizi purchè conseguenti a sinistri indennizzabile a termini di polizza.

#### **Art. 4 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento**

Si convengono i seguenti limiti di indennizzo e franchigie/scoperti per ogni sinistro:

- a) per danni a cose in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno è di Euro 350.000,00

- b) per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose dell'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute, la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno di Euro 2.000.000,00;
- c) per danni a cose di proprietà dei Dipendenti e degli Amministratori la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno di Euro 100.000,00;
- d) per i danni da interruzione o sospensione di attività la garanzia è prestata con un limite massimo per sinistro e per anno assicurativi di Euro 2.000.000,00;
- e) per i danni da furto, la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno è di Euro 100.000,00;
- f) per i danni da inquinamento accidentale la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.500.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00;
- g) per i danni ai fabbricati cagionati da cedimento e franamento del terreno la garanzia viene prestata con un limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo di Euro 1.000.000,00;
- h) per i danni a condutture sotterranee, cavità o cunicoli, la garanzia viene prestata con un limite di indennizzo di Euro 1.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

#### **Art. 5 – Validità territoriale**

Limitatamente alla garanzia R.C.T., l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero con esclusione dei territori di USA, Canada e Messico. Relativamente ai Paesi USA, Canada e Messico, l'assicurazione è operante esclusivamente per i danni conseguenti alla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.”

#### **Art. 6 – Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni sullo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto invece sia coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 C.C.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

#### **Art. 7 – Rinuncia alla rivalsa**

Salvo sempre il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
- persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società;
- dirigenti e dipendenti in genere per i fatti per i quali sia giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato non essere stati commessi con colpa grave.

#### **Art. 8 – Regolazione premio**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tal scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguagli, al fine della sospensione delle garanzie, al Società dovrà darne comunicazione al Contraente, ammesso lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per il quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate tramite l'ATI Willis Spa/In Più Broker Srl incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.

#### **Art. 9– Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 (sessanta) giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### **Art. 9 bis - Revisione dei prezzi e delle clausole contrattuali**

Per i contratti di durata poliennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione, da comunicare all'Amministrazione, l'assicuratore può segnalare all'Amministrazione il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 9 e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controrisposta di revisione.

In casi di disaccordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

#### **Art. 9 ter - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893 comma 1 del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successive al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza secondo la procedura di cui agli art. 9 e 9 bis e con decorrenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della citata dichiarazione

#### **Art. 10 – Obblighi della Società nella gestione dei sinistri**

La Società si impegna a fornire alla Contraente, con cadenza quadrimestrale oppure ad esplicita richiesta dalle Contraente, una informativa completa e dettagliata in merito allo stato dei sinistri denunciati (tabulati con data accadimento – data denuncia – n. danno – controparte – importo preventivato/riservato – importo pagato – data pagamento, tipologia del danno a cose o a persone, causa del sinistro).

Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di una adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.

#### **Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione de/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione de/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia fin, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilita in polizza per il danno cui si riferisca la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

La società non risponde di multe od ammende.

Rimane inteso che sarà obbligo della Società gestire il sinistro e liquidare il danno anche se questi sia, o appaia fin dall'inizio, inferiore alle eventuali franchigie stabilite nella presente polizza; in tal caso:

- la liquidazione ed il pagamento del danno debbono avvenire previa notifica e benessere dell'Assicurato;
- l'Assicurato si obbliga a rimborsare alla Società gli importi anticipati per suo conto entro 60 giorno dalla data della relativa richiesta scritta.

#### **Art. 12 – Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 12bis – Clausola di Recesso**

In caso di mancato accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 9 bis, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione, Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui all'art. 9 bis, presentata dall'Assicuratore, ovvero nei casi del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso, l'Amministrazione non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore si impegna a prorogare l'Assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni, L'Amministrazione contestualmente provvedere a corrispondere il relativo premio.

#### **Art. 13 – Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 30/09/2019 e termina alle ore 24:00 del 30/09/2020, e non è previsto il tacito rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di

richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura

#### **Art. 14 – Rescindibilità annuale del contratto**

Nel caso di un contratto di durata pluriennale, le Parti si riservano la facoltà di rescindere dal contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante preavviso scritto inviato almeno tre mesi prima della scadenza.

#### **Art. 15 – Buona fede**

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

#### **Art. 16 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

#### **Art. 17 – Clausola Broker**

Il Contraente incarica In Più Broker Srl della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

#### **Art. 18 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 19 – Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Contraente.

#### **Art. 20 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 21 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte :**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

#### **Art. 22 – Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**Massimali:**

**- Responsabilità Civile verso Terzi**

Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:  
Euro 10.000.000,00 per ogni persona,  
Euro 10.000.000,00 per danneggiamento a cose.

**- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro**

Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:  
Euro 2.000.000,00 per persona

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO il massimale per sinistro indicato alla voce RCT rappresenta la massima esposizione della Società assicuratrice.

**BASE DI CALCOLO DEL PREMIO**

Retribuzioni annue preventivate

**Euro 23.624.932,91**

Tasso annuo lordo

.....

**PREMIO ANNUO LORDO**

**Euro .....**

Soggetto a regolazione

**Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola

risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.